Nel mese di luglio – agosto, a differenza del personale docente che non è obbligato ad una presenza a scuola, escluso ovviamente il caso in cui sia stata programmata un'attività, il Personale ATA deve rimanere comunque in servizio, e dovrà richiedere e ottenere autorizzazione delle ferie da parte del DS.

Le ferie, come stabilisce l’art. 13 del CCNL, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.

**Periodo maturato ogni anno scolastico (dal 1° Settembre al 30 Agosto):**

 ▪ Personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 giorni lavorativi;

 ▪ Dopo i tre anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi;

 ▪ Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero;

Importante ricordare che le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie.

È possibile fruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le ferie non godute per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruite entro il mese di aprile dell’A.S. successivo.

**Interruzione delle ferie per motivi di servizio:**

Le ferie possono essere interrotte per esigenze di servizio. ATTENZIONE in questo caso il dipendente ha diritto:

 ▪ al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;

 ▪ all’indennità di missione per la durata dei due viaggi;

 ▪ al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute.

**Interruzione delle ferie per motivi di salute:**

La malattia o il ricovero in ospedale per una durata superiore ai 3 giorni, interrompe il periodo di ferie. Ovviamente bisogna dare comunicazione tempestiva alla segreteria scolastica.

**Personale Part-time:**

Le tipologie del part-time possono essere:

 1 Orizzontale: prevede la riduzione delle ore di servizio giornaliere, senza diminuire i giorni di servizio settimanali;

 2 Verticale: riduzione di un certo numero di giorni, proporzionato alle giornate annuali lavorative.

Nel caso di part-time orizzontale: non è previsto la riduzione del periodo di ferie.

Mentre nel secondo caso: la riduzione delle ferie tiene conto dei giorni non-lavorati.

**Festività Soppresse:**

Nell’arco dell’anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL) in tutto sono quattro. Se ne maturano una ogni tre mesi di servizio.

ATTENZIONE non sono cumulabili ne possono essere monetizzate, quindi bisogna fruirle esclusivamente durante l’anno scolastico in corso.

**Permessi Retribuiti (personale a tempo Indeterminato):**

L’art. 15 del CCNL prevede:

 ▪ 3 gg. per motivi personali o familiari;

 ▪ 3 gg. per la perdita del coniuge, di parenti entro il II grado o convivente stabile e di affini di I grado;

 ▪ 8 gg. comprensivi dei viaggi per concorsi od esami;

 ▪ 15 gg consecutivi in occasione del matrimonio.

È possibile motivarli anche con autocertificazione.

**Permessi Brevi:**

I permessi brevi che si richiedono per motivi personali non possono superare la durata delle 36 ore durante l’anno scolastico.

Come prevede l’art. 16 del CCNL si applicano in base alle esigenze di servizio e la durata non può superare la metà dell'orario giornaliero individuale.

Il dipendente deve recuperare le ore di permesso entro i due mesi lavorativi dalla data di fruizione.

***Ferie del Personale a Tempo Determinato:***

L’art. 19 del CCNL prevede che sono proporzionali alla durata del servizio prestato. L’utilizzo delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatorio.

Si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato salvo alcune precisazioni, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno.

**Permessi (personale a tempo determinato):**

 ▪ Permesso per matrimonio: 15 giorni retribuiti;

 ▪ Per motivi personali o familiari: 3 giorni di permesso non retribuito;

 ▪ Per concorsi o esami, compresi quelli del viaggio: 8 gg di permesso non retribuito;

 ▪ Congedi parentali.

Inoltre il CCNL garantisce ed estende, anche al personale a tempo determinato:

 ▪ l’art. 19 comma 15, normativa riguardante le gravi patologie;

 ▪ l’art. 19 comma 9, normativa riguardante i permessi per lutti familiari;

 ▪ l’art. 16, normativa riguardante i permessi brevi con obbligo di recupero.